

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139, supplemento Ordinario n. 24, è stato pubblicato il decreto 14 giugno 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al **concordato preventivo biennale (CPB)**.

Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/impres e fisco **per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale**.

L'accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:

- il contribuente può decidere se chiedere o meno all'Agenzia Entrate di formulargli una proposta di reddito
- e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

La metodologia che l'Agenzia Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell'Amministrazione Finanziaria.

Nella giornata del 20 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un **decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive**.

Sotto il profilo soggettivo, **possono accedere** al concordato preventivo biennale **i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfettario che vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024**.

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:

- pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- con riferimento al periodo d'imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfettario che hanno iniziato l'attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell'acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

Per il primo anno di applicazione l'adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l'invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l'eventuale adesione sarà il 31 luglio.

L'accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l'Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

L'IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l'orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d'imposta, ecc..

Il reddito proposto dall'Agenzia Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune **"circostanze eccezionali"** ovvero:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);

- altri eventi di natura straordinaria; a titolo esemplificativo: danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività; la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa dei detti eventi, abbia interrotto l'attività) Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l'infortunio che potrebbe colpire il titolare dell'impresa o il libero professionista.

Per i **periodi d'imposta oggetto di concordato**, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i **benefici fiscali** previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d'imposta oggetto di concordato i **contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti**, di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Per i **contribuenti in regime forfettario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d'imposta 2024**. I contribuenti forfettari avranno quindi l'opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell'anno stesso.

Il decreto correttivo è all'esame in Commissione parlamentare e sono già in bozza ulteriori proposte di modifica normativa.

SCADENZA IMU E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs 158/2015 prevede all'articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'art. 13 del D.Lgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento della dell'IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l'IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

- entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
- decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
- decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
- decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)

Quindi per la scadenza dell'acconto (17 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell'anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto "ravvedimento lunghissimo", che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall'Agenzia Entrate e non per i tributi locali.

Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo.

In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata:

- la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione "tardiva");
- la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
- la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell'attività di accertamento.

L'omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

- con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l'errore incide sulla determinazione dell'imposta;
- con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

RINNOVO AUTOMATICO PER IL CONSOLIDATO E LA TRASPARENZA FISCALE

A partire dal 2017, l'art. 7-quater DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) ha introdotto il **rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali**:

- del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
- della trasparenza fiscale;
- della tonnage tax.

Non occorrerà quindi alcuna nuova comunicazione per il rinnovo ordinariamente previsto dalla legge dei regimi sopracitati; l'eventuale revoca dell'opzione andrà invece comunicata con le stesse [modalità e termini previsti per la scelta originaria](#).

PER IL VERSAMENTO DELLA FLAT TAX INCREMENTALE VALGONO I TERMINI ORDINARI

Con una recente risposta pubblicata sul proprio portale l'Agenzia Entrate ha chiarito che, anche per la Flat tax incrementale (art. 1, commi da 55 a 57, L. n. 197/2022), valgono i termini ordinari di versamento.

Quindi:

- è possibile applicare l'istituto della **rateazione**;
- è possibile **differire** il pagamento dell'imposta entro il trentesimo giorno successivo i termini previsti, con la maggiorazione dello 0,40%;
- è possibile **versare** la flat tax entro il 31 luglio senza maggiorazione, come previsto per i contribuenti Isa che non superano il limite stabilito per ricavi o compensi.

Secondo le Entrate gli istituti sopra menzionati possono essere applicati anche alla flat tax incrementale in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, **detto rinvio è da ritenersi implicito**, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

PROROGA "NATURALE" DEL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI CHE APPROVANO IL BILANCIO A GIUGNO

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2024 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2023 e primo acconto 2024, scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 31 luglio, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, **la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 30 agosto 2024**.

NOVITÀ DAL 1° LUGLIO 2024 PER LE COMPENSAZIONI IN F24

La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 94 e 95) prevede novità in tema di compensazione con effetto dal 1° luglio 2024. In particolare:

- **obbligo** di utilizzare esclusivamente i servizi telematici è esteso anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'**Inps** e dell'**Inail**.
- **esclusione**, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo, riguardanti imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente **superiori a 100mila euro**, per i quali i termini di versamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, dalla facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24. Tale previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Ai fini della verifica delle condizioni della norma, l'Agenzia Entrate può:
 - sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (articolo 37, comma 49-ter, DI n. 223/2006)
 - comunicare telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto, nel caso in cui, in esito all'attività di controllo, i crediti si rivelino non utilizzabili (in tutto o in parte) in compensazione (articolo 37, comma 49-quater, DI n. 223/2006)
- **obbligo**, per i pagamenti delle imposte e dei contributi effettuati tramite l'istituto della compensazione con il modello F24, anche per i soggetti privati, di ricorrere ai servizi telematici dell'Agenzia Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. **Dunque, scatta un obbligo generalizzato che prevede, per i versamenti in compensazione con F24, l'uso dei servizi telematici dell'Agenzia, indipendentemente dal saldo finale dell'F24**. Difatti, vengono meno le restrizioni previste dalle

norme previgenti correlate alla compensazione con F24 sia nel caso di modello F24 con saldo finale pari a zero che con saldo di importo positivo; prima l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia Entrate non sussisteva nei casi, piuttosto insoliti, in cui l'esposizione del credito nel modello F24 rappresentava una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24 (per esempio in caso di compensazione IRES su IRES con conguaglio a debito).

ANOMALIE DICHIARAZIONE IVA: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DELLE ENTRATE

In arrivo le comunicazioni delle Entrate sulle anomalie riscontrate nella dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2023.

Con [Provvedimento del 12 giugno](#) l'Agenzia, al fine di promuovere l'adempimento spontaneo, fornisce le informazioni utili al contribuente che abbia ommesso di presentare la dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2023 o l'abbia presentata senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, per **regolarizzare la propria posizione**.

In particolare, il contribuente potrà presentare la dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (dal 30 aprile 2024), beneficiando dello sconto sulle sanzioni previsto dal ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997), o potrà presentare una integrativa, versando maggiori imposte, interessi e sanzioni ridotte (articolo 13, comma 1, lettera a-bis), Dlgs n. 472/1997).

BONUS COLONNINE DOMESTICHE: PUBBLICATE LE REGOLE PER I CONTROLLI 2024

Con [Decreto direttoriale del 19 giugno](#) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito, per l'annualità 2024, **le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali** volti ad accertare la sussistenza per la concessione ed erogazione dei contributi relativi al [Bonus colonnine domestiche](#), destinato a **privati e condomini per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica** dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il contributo è pari all'80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box), nel limite massimo di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

L'**attività di controllo** ha ad oggetto:

- l'accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati;
- il rispetto dei requisiti tecnico-amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.

PUBBLICATO L'ELENCO DELLE ONLUS ISCRITTE AL 5 PER MILLE DOPO I TERMINI

Come previsto dall'articolo 2, comma 2, del DI 16/2012, i soggetti che non hanno effettuato l'iscrizione per il 2024 entro il 10 aprile 2024, a meno che non presenti nell'[elenco permanente degli iscritti](#), possono ancora trasmettere la domanda telematica di accreditamento **entro il 30 settembre 2024** e versare un importo pari a 250 euro tramite il modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato [l'elenco](#) delle Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, che hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille per l'anno finanziario 2024 **oltre il termine di scadenza del 10 aprile**.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

NOVITÀ IN MATERIA DI APPALTI E LAVORO SOMMERSO

Con la nota 1091/2024 del 18 giugno 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro va a fornire dei chiarimenti sulle nuove sanzioni previste per contrastare il lavoro irregolare nell'ambito degli appalti in attuazione dell'art. 29 comma 4 del D.L. 19/2024.

L'art. 29 del D.L. 19/2024 ha ripristinato pene detentive e pecuniarie per quelle fattispecie depenalizzate dal D.lgs 8/2016, introducendo alternativamente l'arresto per un mese oppure il pagamento di una ammenda pari a 72€ per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione in appalto o distacco non genuino (la sanzione previgente era di 60€, quindi la nuova normativa prevede un aumento della sanzione del 20%). In ogni caso le pene pecuniarie previste dall'articolo 29 del 19/2024 non possono superare i limiti minimi e massimi di 5.000€ e di 50.000€ (limiti già previsti dalla normativa previgente).

La nota ci dice che questi limiti vengono applicati nel caso di reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché all'appalto e al distacco illeciti nei quali sono previste pene pecuniarie proporzionali al numero dei lavoratori impiegati e per ogni giornata lavorata. Perciò qualora la sanzione fosse inferiore al limite minimo, si applicherà la soglia dei 5000€ e in ogni caso la sanzione può essere diminuita di $\frac{1}{4}$ se la situazione prescritta viene sanata.

La nota fa riferimento anche alla previsione di un aumento della sanzione del 20% in caso di recidiva semplice portando l'importo della sanzione a 84€ e del 40% in caso di recidiva specifica portando l'importo della sanzione a 100,80€. Inoltre la nota ribadisce le aggravanti per i casi di appalto illecito con sfruttamento di minori (fino a 18 mesi di detenzione e una ammenda di 360€ per ogni lavoratore impiegato e giornata lavorata) e somministrazione fraudolenta (fino a tre mesi di detenzione o alternativamente una ammenda pari a 100€ per ogni lavoratore impiegato e giornata lavorata).

MAXI DEDUZIONE SUL COSTO DEL LAVORO

Il D.M. 25 giugno 2024 dispone per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del 120% sul costo del personale nel caso di incremento della forza lavoro dovuta a nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Un'ulteriore maggiorazione del 130% spetta se il datore di lavoro ha assunto, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoratori rientranti nella categoria di meritevoli di maggior tutela.

Per disporre dell'agevolazione è necessario che al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, ai fini della determinazione del suddetto valore, occorre tenere presente quanto segue: non vengono presi in considerazione i lavoratori assunti presso stabili unità situate all'estero, non rilevano i soggetti assunti da altre società del gruppo, i soci lavoratori sono computati pro-quota, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in ragione della durata ridotta della prestazione lavorativa, quindi vanno riproporzionati, non vengono inclusi nel conteggio i lavoratori in regime di distacco, i lavoratori in regime di somministrazione rilevano in ragione della durata del rapporto di lavoro, non rilevano i lavoratori i cui contratti siano stati ceduti a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, purché il contratto sia in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Il costo del personale da assumere come riferimento per la determinazione della maggiorazione è il seguente: il minore importo tra quello riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (risultante dal C.E. ex art. 2425 c.c.) e l'incremento del costo complessivo del personale rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023 (riportato nella medesima sezione del C.E.).

Tale costo viene maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% nella generalità dei casi. Inoltre, tale costo viene ulteriormente incrementato di un importo pari al 10% (quindi, complessivamente è possibile ottenere una maggiorazione del 30%) in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'Allegato 1 D.Lgs. 216/2023 considerati molto svantaggiati.

Non possono beneficiare della maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni le imprese soggette a procedura di liquidazione ordinaria o giudiziale, o ad altre procedure di gestione della crisi.

Ai fini dell'applicabilità della misura, è necessario che i soggetti che pongono in essere le nuove assunzioni nel corso dell'anno 2024 abbiano esercitato l'attività nei 365 giorni antecedenti la data del 1° gennaio 2024, ovvero nei 366 giorni antecedenti l'eventuale periodo che comprenda il 29 febbraio.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.